



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 147

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 41 del 09-07-2021

OGGETTO: ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, n. 1 posto categoria , posizione economica C1, con profilo di Istruttore tecnico Geometra, in sostituzione del personale in aspettativa ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo, acquisita al prot.4205 del 16.09.2019, integrativa di quella già inviata ed acquisita con nota acquisita al prot. 255 del 19.01.2019 che assegna al Comune di Capitignano un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L. 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 143.200,00.

Visto il nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 24/02/2021, che prevede per l'anno 2021, l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, con profilo "Istruttore tecnico – Geometra", in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del cd cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, elevabili a quattro unità nel medesimo profilo e categoria contrattuale, nel caso pervenga ulteriore autorizzazione.

Considerato che:

- in data 20 giugno 2020 veniva acquisita la nota prot. n. 3487, con la quale l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, ha comunicato di beneficiare del 5° Corso formativo per Ufficiali della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri, con decorrenza 30 giugno e per i successivi due mesi, pertanto pone istanza di sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66;
- con determina n. 46 del 24/06/2020 avente ad oggetto "Sospensione del rapporto di lavoro a

tempo pieno e determinato del dipendente Massidda Federica. Presa d'atto”, l'Ente provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 30/06/2020 al 31/08/2020;

- con nota acquisita al prot. 4955 del 27/08/2020 l'Ing. Massidda Federica, dipendente a tempo pieno e determinato, istruttore tecnico categoria C, ha comunicato quanto segue:
“Con la presente, a seguito del richiamo in servizio in allegato, rinnovo richiesta di aspettativa fino al 30.09.2020, ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66.”;
- con determina n. 60 del 28/08/2020 avente ad oggetto *“PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA”*, l'Ente provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 31/08/2020 al 30/09/2020.
- con nota acquisita al prot. 5287 del 12/09/2020 la dipendente Federica Massidda comunicava l'estensione dell'aspettativa, la stessa chiedeva ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, la proroga dell'aspettativa fino al 31.12.2020.
- con determinazione n. 66 del 12/09/2020 avente ad oggetto *“ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIPENDENTE MASSIDDA FEDERICA”*, l'Ente provvedeva alla sospensione del rapporto di lavoro dal 01/09/2020 al 31/12/2020.
- considerata la Determinazione a cura dell'Uff. Area Finanziaria n. 68 in data 14/09/2020, con la quale si è provveduto alla sostituzione della dipendente in aspettativa Federica Massidda tramite selezione pubblica indetta ai sensi dell'art.50 bis del D.L. n.189/2016 convertito nella Legge 15.12.2016 n.229 mediante indizione e approvazione avviso di selezione di 1 unità istruttore tecnico categoria C1 geometra in sostituzione del personale in aspettativa fino al 31/12/2020.
- con Determinazione a cura dell'Uff. di Ragioneria n. 83/2020, si procedeva all'assunzione del dipendente Menicucci Manuela quale vincitrice della succitata selezione e sostituta della dipendente in aspettativa Ing. Massidda.
- con istanza del dipendente Federica Massidda acquisita al prot. 7652 del 18/12/2020 la stessa chiedeva ai sensi dell'art. 990 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, la proroga dell'aspettativa fino al 30.11.2021.
- con la Determinazione a cura dell'Uff. di Segreteria n. 6 del 30/12/2020, si procedeva alla proroga dell'assunzione del dipendente Menicucci Manuela quale vincitrice della succitata selezione e sostituta della dipendente in aspettativa Ing. Massidda.
- in data 08/06/2021 si acquisiva agli atti dell'Ente la nota protocollo n.3607, con la quale il dipendente Menicucci Manuela, sostituto del dipendente Federica Massidda tuttora in aspettativa, annunciava le proprie dimissioni.

Visto l'art. 990 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 che testualmente recita:

- **“Conservazione del posto di lavoro**

1. *Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.*
2. *Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.*
3. *Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto*

durata superiore a sei mesi.

4. *Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.*
5. *Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.*
6. *Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.* 7. *Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.* 8. *Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.* 9. *La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro."*

Visto l'art.50 bis del D.L. 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32, con particolare riferimento ai commi 1, 1 ter, 2 e 3; tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e di carattere straordinario, disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali da utilizzarsi da parte anche dei comuni del c.d cratere nel periodo della gestione straordinaria.

Visti l'art. 3, comma 61, della legge n.350 del 24 dicembre 2003, e l'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, in base ai quali si prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

Visto inoltre l'art.36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 testualmente recita: *"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (...)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

Rilevato che, in ordine all'utilizzo di altre graduatorie, l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti (per esempio con la delibera Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124 del 03/10/2013), essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare e che comunque vengano rispettati i principi anche procedurali della trasparenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 72 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali in data 21.5.2018 e dato atto che l'art.50 del vigente CCNL degli EELL discipline il “contratto di lavoro a tempo determinato” prevede al comma 4 quale fattispecie di contratto a tempo determinato esente da limitazione quantitative quella, alla lettera f) di “personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati”.

Acclarato pertanto che, la spesa per le assunzioni flessibili programmate con la delibera di Giunta comunale n. 58 del 27/11/2019, inerente il personale di cui all'art.50 bis del D.L. 189/2016, è sottratta alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art.50 del vigente CCNL degli EELL.

Ritenuto di dover provvedere ad avviare le procedure per l'assunzione della predetta unità di personale a tempo pieno e determinato.

Dato atto che il Comune di Capitignano ha effettuato la *“richiesta di scorrimento della graduatoria RIPAM Abruzzo per contratti a Tempo Determinato – Profili: TC6/A e AG6/A”* con nota prot. comunale n. 3671 e un successivo sollecito con nota prot. comunale n. 4535 del 02.10.2019 e che il “FormezPA - Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione” ha risposto con nota prot. comunale n. 4577 del 05/10/2019 testualmente che: *“Gentilissimi, in riferimento alla vostra nota in oggetto, le graduatorie che ci indicate risultano, secondo l'ultima finanziaria L. 145 del 30 dicembre 2018, non più vigenti, ed inoltre non vi sono più idonei disponibili.”*

Ritenuto che è possibile per il comune, ai fini di una economicità procedurale e di ottenimento di una copertura dei posti più celere, effettuare lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi, che è una modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo determinato prevista dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, e soprattutto è anche la modalità prevista dalla normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs. 189/2016.

Considerato che tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti non risulta abolita dalla legge di stabilità e quindi può essere utilizzata dal comune tenendo conto però del diverso regime di validità delle graduatorie di cui al comma 362 della legge di stabilità 2019 e del diverso regime applicabile per le graduatorie di concorso bandite successivamente alla legge di stabilità medesima che, con i commi 361 e 365, ha disposto per le procedure bandite dal 1.1.2019 un ristretto regime di idoneità, limitato solo ai posti messi in concorso, e ciò non solo per l'ente banditore ma anche per gli altri enti che, pertanto, non ne possono usufruire ai fini di uno scorrimento.

Dato atto che il comune di Capitignano potrà utilizzare tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti, secondo criteri di trasparenza di cui all'art.35 del D.Lgs. 165 del 2001 ed in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Dato atto inoltre, che il comune di Capitignano soddisfa le seguenti condizioni per le assunzioni di personale di tipo flessibile per l'anno 2021, non derogate o escluse dalla normativa speciale sisma, come attestato anche dall'ufficio finanziario (All.1) ed in particolare:

- rispetta gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello stato del rispetto del pareggio di bilancio (legge n. 232/2016);

- rispetta gli obblighi del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- rispetta l'obbligo di rideterminazione triennale della dotazione organica e programmazione annuale e triennale delle assunzioni art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14/04/2020 e della relativa comunicazione SICO;
- rispetta l'obbligo di ricognizione annuale eventuale eccedenze personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) di cui alla delibera di Giunta Comunale 13 del 14/04/2020;
- rispetta l'obbligo di approvazione piano triennale azioni positive, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14.04.2020;
- rispetta l'obbligo di attivazione piattaforma telematica per certificazione crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);

Considerata la natura derogatoria dell'impianto normativo a fondamento della predetta procedura assunzionale, specificamente l'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e s.m.e.i..

Considerata altresì la necessità di avviare per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs. 189/2016.

Visti gli allegati elaborati della procedura (avviso e schema di domanda) e ritenuto di doverli approvare.

Visto il Regolamento disciplinante l'Ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il bilancio di previsione finanziario periodo 2021-2023 approvato con Delibera Consigliare n. 15 del 30/06/2021.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante della presente determinazione.**
2. Di **provvedere** nell'anno 2021 alla copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, n. 1 posto categoria C, posizione economica C1 con profilo di Istruttore tecnico – Geometra, **in sostituzione del personale in aspettativa**, alla luce della delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24/02/2021 ed in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del cd cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Di **avviare**, per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e della normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs. 189/2016, con le

modalità ed i limiti anche temporali di cui al comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di stabilità 2019.

4. Di **approvare** lo schema di Avviso inerente la manifestazione d'interesse all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato e pieno di altri enti, in allegato.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 09-07-2021

pubblicazione n. 382

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-07-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-07-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

